



Roma, **31 MAR. 2000** 19

*Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato*

D.G.E.R.M. Div.XI

Alla ELETTRA GLT S.p.A.

Via di Servola, 1

34145 TRIESTE TS

Prot. N.º 208241 Allegati
Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO Autorizzazione ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.53/98, nonché dell'art.17 del D.P.R. n.203/88.

e p.c.: **Al MINISTERO DELL'AMBIENTE**

Servizio IAR
Servizio VIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM

Al MINISTERO DELLA SANITA'

Dipartimento Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA RM

Alla Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Generale dell'Ambiente
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE TS

Al Comune di Trieste

P.zza Unità d'Italia, 1
34121 TRIESTE TS

All'UTF

Via Pir Luigi da Palestrina, 4
34133 TRIESTE TS

Al GESTORE DELLA RETE DI

TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A.
Via Palmiano, 101
00138 ROMA RM

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto con il quale codesta Società è stata autorizzata al potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore, alimentato a gas naturale e gas siderurgici, della potenza elettrica complessiva di circa 170 MW, presso il comune di Trieste.

Si prega trattare, per ogni ulteriore provvedimento, con l'Ufficio di cui si è in possesso della risposta.

La Regione in indirizzo, che ha nozione dello stato dei luoghi, è invitata a portare a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati il decreto sopra richiamato.

La Regione medesima è altresì invitata - a seguito dell'accertamento di cui al terzo comma del medesimo art. 8 del DPR 203/88, nel caso se ne determini la necessità - a trasmettere all'ufficio scrivente il rapporto di cui all'art. 17, comma 4, del medesimo DPR 203/88.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE





N° 088/2000

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 concernente la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, concernente attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 relativo all'attività di produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in particolare l'articolo 6 che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17 che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche siano rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (d'ora in avanti, Ministero dell'industria) previo parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.377 che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto del 15 novembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Società Triestina per l'Energia S.p.A. è stata autorizzata ad installare ed esercire, presso lo stabilimento siderurgico di Servola, una centrale di cogenerazione della potenza termica immessa con il combustibile di circa 298 MW ed elettrica di circa 138 MW;

VISTA il decreto del 29 maggio 1998 con il quale è stata volturata alla ELETTRA GLT S.p.A., con sede in Trieste, la titolarità del suddetto decreto 15 novembre 1991;

VISTA la domanda del 30 giugno 1998 e relativa documentazione, con la quale la ELETTRA GLT S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art.15 del DPR 203/88 e dell'art.4 del DPR 53/98, l'autorizzazione a potenziare l'impianto sopra indicato, indicando una potenza termica immessa con il combustibile di circa 380 MW ed elettrica di circa 170 MW;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 28 marzo 2000 (DEC/VIA/4683), concernente la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di potenziamento di cui alla istanza del 30 giugno 1998 sopra richiamata;

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n.34 del 14 novembre 1990 e n.6 del 29 aprile 1992 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n.270 del 19 novembre 1990 e n.109 del 12 maggio 1992), che prevedono, tra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

VISTO il decreto 4 agosto 1994 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (pubblicato nella G.U. n.186 del 10 agosto 1994) concernente modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n.6/92 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che l'impianto sopra citato risulta, sulla base del criterio previsto dal provvedimento CIP n.6/92, compreso tra gli impianti che utilizzano fonti assimilate a quelle rinnovabili;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.27 in data 25 febbraio 1999 (pubblicata nella G.U. n.139 del 16 giugno 1999);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera di Giunta n. 666 del 24 marzo 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Trieste – Area Pianificazione territoriale, con nota n.45 del 23 marzo 2000;

VISTO il resoconto verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30 marzo 2000 da cui si evince la favorevole ed unanime pronuncia da parte delle Amministrazioni presenti;

CONSIDERATO che il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art.1 La ELETTRA GLT S.p.A., con sede in Trieste, Via di Servola 1, C.F. 00935870329, è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del DPR 11 febbraio 1998 n.53 nonché dell'art.15 del DPR 24 maggio 1988 n.203, a potenziare l'impianto di cogenerazione, già autorizzato con il D.M. 15 novembre 1991 citato nelle premesse, sino ad una potenza termica immessa con il combustibile di circa 380 MW ed elettrica di circa 170 MW

L'ELETTRA GLT è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

Art.2 - L'ELETTRA GLT deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

- 1) l'impianto deve rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti alle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti, ed a un tenore volumetrico di ossigeno nei fumi anidri pari al 15%:

	Media oraria (mg/Nm ³)
Nox (espressi come NO ₂)	60
CO	30
Polveri totali	5
SO ₂	40

devono, inoltre, essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 3% in volume e alle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti:

INQUINANTE	VALORI LIMITE (in mg/Nm ³)	VALORI LIMITE (in mg/Nm ³)
	A	B
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: - Benz [a]antracene - Dibenz[a,h]antracene - Benzo[b]fluorantene		0,01

- Benzo[j]fluorantene - Benzo[k]fluorantene - Benzo[a]pirene - Dibenzo[a,e]pirene - Dibenzo[a,h]pirene - Dibenzo[a,i]pirene - Dibenzo[a,l]pirene - Indeno [1,2,3 - cd]pirene		
PCDD+PCDF come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):		0,1x 10 ⁻⁶
	FTE	
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1	
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01	
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1	
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5	
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05	
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001	
Benzene	0,1	
Cadmio + Tallio (Cd+Tl)	0,05	
Mercurio (Hg)	0,05	
Metalli pesanti, totale (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)	0,5	

A: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

B: valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

A partire dal quarto anno dalla messa in esercizio dell'impianto il valore limite per gli ossidi di azoto, salvo dimostrata impossibilità tecnologica, è modificato come segue:

50 mg/Nm³ come media oraria

- L'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto (come NO₂), ossidi di zolfo (come SO₂), del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995.
- Per gli inquinanti per i quali non è prevista la misurazione in continuo, devono essere effettuati controlli almeno annuali.
- Per le altre sostanze inquinanti, in attesa del decreto di cui all'art.3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, relativo ai nuovi impianti, si applicano i valori minimi riportati nel decreto interministeriale 12 luglio 1990.
- L'impresa deve predisporre e concordare con l'Autorità competente ai controlli un piano operativo di riduzione delle emissioni dello stabilimento da attuare nel caso che, a causa di

condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, ci sia rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle zone urbane adiacenti allo stabilimento;

- 6) L'impresa deve produrre annualmente ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonché alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una dichiarazione ambientale relativa allo stabilimento siderurgico, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n.93/1836.
- 7) Entro un anno dall'autorizzazione deve essere predisposto e avviato - in aggiunta a quanto previsto alla prescrizione "D" della pronuncia di compatibilità ambientale relativamente il piano di monitoraggio della qualità dell'aria, delle deposizioni al suolo di inquinanti atmosferici - un piano di biomonitoraggio per l'area interessata dallo stabilimento siderurgico, con modalità da concordare con i Ministeri Industria, Ambiente e Sanità nonché con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 8) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88.
- 9) Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali devono garantire un pieno coordinamento della procedura e delle condizioni delle rispettive autorizzazioni al fine di assicurare un'approccio integrato effettivo, secondo i principi della direttiva 96/91/CEE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

Per quanto non specificatamente riportato nel presente decreto, si dovranno rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 28 marzo 2000 -DEC/VIA/4683. La predetta pronuncia costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.3 - L'impianto dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2003, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Comune di Trieste. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla predetta data, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, inoltre, a comunicare al Ministero dell'industria eventuali variazioni del programma di utilizzo, anche temporaneo, di combustibili fossili commerciali o dell'energia termica effettivamente utilizzata che comportino - ai sensi del provvedimento CIP n.6/1992, come modificato dal D.M. 4 agosto 1994, entrambi citati in premessa - il non rispetto della condizione di impianto alimentato da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 31 MAR. 2000

IL DIRETTORE GENERALE

(Umberto la Monica)

Umberto la Monica

5



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
Direzione dell'energia e delle risorse minerarie
V. XI